

- 10. Sanzione amministrativa pecuniaria.**¹ – 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.²
- 3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.³
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

¹ I reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, ai sensi dell'art. 182, D.lgs. 24 feb. 1998, n. 58.

² Comma così modif. dall'art. 6, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211.

³ Comma ins. dall'art. 6, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211.

13. Sanzioni interdittive. – 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.¹

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'art. 12, comma 1.

¹ Comma così modif. dall'art. 1, c. 9, L. 9 gen. 2019, n. 3, e dall'art. 6, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211.

25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio. – 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, quarto comma, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;¹

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

¹ Comma così modif. dall'art. 6, L. 21 apr. 2026, n. 75.

25-octies.2. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea.¹ – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente,

rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-*bis*, primo, secondo, e quinto comma, e 275-*quater*, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-*ter*, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*).
4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

¹ Articolo ins. dall'art. 6, D.lgs. 30 dic. 2025, n. 211.

25-undecies. Reati ambientali.¹ – 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a*) per la violazione dell'articolo degli articoli 452-*bis* e 452-*bis*.1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;²
- b*) per la violazione dell'articolo 452-*quater*, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;²
- c*) per la violazione dell'articolo 452-*quinqies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d*) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
- e*) per la violazione dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
- e-bis*) per la violazione dell'articolo 452-*septies*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- e-ter*) per la violazione dell'articolo 452-*terdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- e-quater*) per la violazione dell'articolo 452-*quaterdecies*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;
- f*) per la violazione dell'articolo 727-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g*) per la violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *e-quater*), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera *a*).

1-*ter*. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.³

1-*quater*. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, 452-*bis*.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-*quater*, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-*sexiesdecies*, primo comma, n. 1, del codice penale.³

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

- a-bis*) per il reato di cui all'articolo 255-*bis*, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
- a-ter*) per il reato di cui all'articolo 255-*ter*:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
- b*) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
- 3-bis*) per la violazione dei commi 1-*bis*, primo periodo, e 3-*bis*, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- 3-ter*) per la violazione dei commi 1-*bis*, secondo periodo, e 3-*bis*, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
- 3-quater*) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- b-bis*) per il reato di cui all'articolo 256-*bis*:
- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3-*bis*, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - 4) per la violazione del comma 3-*bis*, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- c*) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d*) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e*) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
- f*) [abrogata];
- g*) per la violazione dell'articolo 260-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h*) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 2-*bis*. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-*ter* del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere *a-bis*), *a-ter*), *b*) ed *e*), sono diminuite da un terzo a due terzi.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a*) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b*) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c*) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

¹ Articolo così modif. in ultimo dall'art. 6, D.L. 8 ago. 2025, n. 116, conv. con modif. in L. 3 ott. 2025, n. 147.

² Lettera così modif. dall'art. 8, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.

³ Comma ins. dall'art. 8, D.lgs. 21 apr. 2026, n. 81.